

Codice A1601A

D.D. 31 luglio 2018, n. 294

DPR 357/97 e s.m.i; l.r. 19/2009, art. 43 "Pista agrosilvopastorale Villanova Pra' Partia d'Amount ". Valutazione di Incidenza rispetto alla ZSC IT 1110032 "Oasi del Pra' Barant" nel Comune di Bobbio Pellice (TO).

IL DIRIGENTE

Premesso che

la pista in oggetto costituisce un tracciato di natura fuoristradistica sul quale vige il divieto generale di percorsi fuoristrada ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 11 della l.r. 32/1982 "*Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale*" e, in particolare, data la sua natura di pista agro-silvo pastorale il transito di mezzi motorizzati è disciplinato dalla l.r. 45/1989 "*Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici – Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27*";

il comma 6 dell'art 2 della l.r. 45/1989 recita: "*Le strade e piste ad uso agro-silvo-pastorale sono interdette al passaggio di mezzi a motore con l'eccezione di quelli impiegati nei lavori agricoli e forestali, dei mezzi di vigilanza ed antincendio, dei mezzi di chi debba accedere ai luoghi per motivati scopi professionali, dei mezzi dei proprietari o dei possessori o dei conduttori dei fondi serviti, nonchè dei loro coniugi e dei loro parenti e affini di primo grado. Le strade e piste ad uso agro-silvo-pastorale che risultano a servizio di strutture ricettive sono liberamente transitabili fino al raggiungimento delle stesse, qualora, con specifico provvedimento, il comune, o se delegata, l'Unione di comuni, attesti la loro idoneità al traffico veicolare ordinario nel rispetto della vigente normativa, in campo forestale, escursionistico e di tutela della Rete Natura 2000*".

il Comune di Bobbio Pellice vorrebbe quindi utilizzare la pista in oggetto per raggiungere con mezzi motorizzati i rifugi serviti dalla stessa, in applicazione del su citato art. 2, comma 6 della l.r. 45/1989; a tal fine è stata emessa dal Responsabile dell'Area Tecnica del Comune stessa l'Ordinanza n. 4/2018 del 28 febbraio 2018 a firma Geymonat Patrizia che riconosce la pista in oggetto idonea al traffico veicolare ordinario;

vista la previsione su citata, in data 28 febbraio 2018 è pervenuta l'istanza (prot. n. 6048/A16000) da parte del Comune di Bobbio Pellice di Valutazione di incidenza, ai sensi dell'art. 43 della l.r. 19/2009, poichè la pista in oggetto ricade all'interno della ZSC IT1110032 "Oasi del Prà Barant" individuata ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat";

con nota prot. n. 11487/A16.01 del 20 aprile 2018 il Settore scrivente ha richiesto al Comune di Bobbio Pellice integrazioni documentali, pervenute in data 28/05/2018 prot. n. 14568/A16000 (prot. n. 2557 del 24/05/2018 del Comune di Bobbio Pellice);

in data 10/04/2018 il Settore scrivente richiedeva a Settori regionali: Copianificazione Urbanistica Area Nord-Ovest, Foreste, Sviluppo della montagna e cooperazione transfrontaliera, alcuni pareri in merito alla compatibilità della transitabilità della pista in oggetto rispetto alle normative vigenti in materia urbanistica, forestale e rete escursionistica, in ossequio ai disposti di legge;

i suddetti pareri sono stati acquisiti rispettivamente in data: 09/05/2018 prot. n. 12874/A16.01 dal Settore Copianificazione Urbanistica Area Nord-Ovest, 16/05/2018 prot. n. 13639/A16.01 dal Settore Foreste, 24/04/2018 prot. n. 11788/A16.01 dal Settore Sviluppo della montagna e cooperazione transfrontaliera;

in data 22/06/2018 con nota prot. n. 16911/A16.01 il Settore scrivente ha formulato al Settore Foreste un quesito in merito alla applicabilità della l.r. 45/1989, art. 2 comma 6 secondo periodo, alla luce delle disposizioni introdotte dal D.lgs. n. 34 del 03/04/2018 (Testo Unico in

materia di foreste e filiere forestali); tale parere è pervenuto in data 27/07/2018 con prot. n. 20372/A16.01;

il parere sopra citato fornito dal Settore Copianificazione Urbanistica Area Nord-Ovest testualmente recita: “ Si deve in ogni caso tener conto delle prescrizioni di livello superiore operanti nell’ambito Conca del Prà. L’ambito è interessato dalla Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del gruppo del Monviso e della Val Varaita, sita nei Comuni di Bobbio Pellice, Crissolo, Ostana, Oncino, Pontechianale, Casteldelfino, Bellino ed Elva – D.M. 1 agosto 1985 Art 136, c. 1, lett. C) e d) del D,Lgs. 42/2004. Tale provvedimento è stato recepito nel Piano Paesaggistico Regionale approvato con D.C.R. 03/10/2017, n. 233-35836 attraverso l’inserimento nel Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte II Prima Parte – Immobili e aree di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e 157 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – n. rif. Reg.: B041 (pag. 585) e prevede, fra l’altro, che “... Non sono consentite nuove aree a parcheggio;...”. Alla luce di quanto previsto dal PPR si precisa quindi che potrebbe essere confermata in quanto area a parcheggio che l’Amministrazione comunale dichiara come “già esistente”, l’area A, area localizzata all’imbocco della Conca del Prà. Il contesto nel quale tale area è inserita consiglia comunque di regolamentare in modo attento i posti auto utilizzabili.”;

A fronte del su citato parere non risultano quindi urbanisticamente previsti e realizzabili le aree parcheggio proposte denominate B, C e D;

i due pareri sopra citati forniti dal Settore Foreste evidenziano inoltre:

- che “...la proposta del Comune di Bobbio Pellice sia compatibile con quanto previsto dalla legge forestale (art. 7 della l.r. 4/2009) qualora la larghezza della carreggiata (sezione trasversale) non sia inferiore a 2,5 metri (limite minimo di larghezza prescritto per le piste trattorabili), così come previsto dall’art 50, comma 2 del DPRG 8/R/2011 (c.d. regolamento forestale); ...che la normativa forestale sopraccitata definisce le caratteristiche tecnico-costruttive di piste e strade agro-silvo pastorali per il transito dei mezzi necessari a svolgere tali attività , ma un loro diverso utilizzo richiede un’attenta valutazione, con particolare riferimento alle condizioni di sicurezza”;
- che nel d.lgs. n. 34/2018 sopra citato sono rilevanti i seguenti punti:

1. “all’art. 3, comma 1, lettera f) definisce la viabilità forestale e silvo-pastorale come: “la rete di strade, piste, vie di esbosco, piazzole e opere forestali aventi carattere permanente o transitorio, comunque vietate al transito ordinario, con fondo prevalentemente non asfaltato e a carreggiata unica, che interessano o attraversano le aree boscate e pascolive, funzionali a garantire il governo del territorio, la tutela, la gestione e la valorizzazione ambientale, economica e paesaggistica del patrimonio forestale, nonché le attività di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi”;
2. all’art. 9, comma 1 chiarisce che “la viabilità forestale e silvo-pastorale di cui all’articolo 3, comma 2, lettera f), è volta a garantire la salvaguardia ambientale, l’espletamento delle normali attività agro-silvo-pastorali, la tutela e la gestione attiva del territorio, la sorveglianza, la prevenzione e l’estinzione degli incendi boschivi, il pronto intervento contro eventi calamitosi di origine naturale e antropica, le attività di vigilanza e di soccorso, gli altri compiti di interesse pubblico, la conservazione del paesaggio tradizionale nonché le attività professionali, didattiche e scientifiche”;
3. all’art. 9, comma 2 prevede che “con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono approvate disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali inerenti

gli scopi, le tipologie e le caratteristiche tecnico-costruttive della viabilità forestale e silvo-pastorale, delle opere connesse alla gestione dei boschi e alla sistemazione idraulico-forestale”;

4. *all’art. 9, comma 3 dispone che “le regioni si adeguano alle disposizioni di cui al comma 2 entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2”;*
5. *l’art. 17, comma 2 stabilisce che “nelle more dell’adozione dei decreti ministeriali e delle disposizioni di indirizzo elaborate ai sensi del presente decreto restano valide le eventuali normative di dettaglio nazionali e regionali vigenti”;*

- che “... le deroghe di cui al secondo periodo del comma 6 dell’art. 2 della l.r. 45/1989 possano ritenersi ancora applicabili anche a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 34/2018 (Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali) fino all’adozione del DM di cui all’art.9 comma 2. Infatti, l’art. 2 comma 6 della l.r. n. 45/1989, prevede che “le strade e piste ad uso agro-silvo pastorale sono interdette al passaggio di mezzi a motore – da intendersi come divieto generale al transito ordinario-...”;

relativamente alle problematiche di cui alla Valutazione di Incidenza si prende atto della documentazione integrativa trasmessa e si ritiene che l’attività proposta sia compatibile con la conservazione delle specie e degli habitat presenti all’interno della ZSC IT1110032 “Oasi del Prà Barant” e con gli obiettivi di conservazione del Sito stesso, se verranno rispettate alcune prescrizioni e i disposti delle Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte;

il presente atto viene espresso ai sensi dell’art. 43 della l.r. 19/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”, che recepisce i disposti della normativa sulla Valutazione d’Incidenza, articolo 5 del D.P.R. 357/97, “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;

visti gli artt. 3 e 6 comma 4 e 16 comma 4 della l.r. 12/2010 “Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte”;

vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;

visto l’art. 43 della l.r. 29 giugno 2009, n. 19 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”;

visto l’articolo 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i. “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;

vista la DGR n. 54-7409 del 7/04/2014 “L.r. 19/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità” art. 40 - Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione”, modificata con DGR. n. 22-368 del 29/09/2014, DGR n. 17-2814 del 18/1/2016 e con DGR n. 24-2976 del 29/2/2016;

vista la D.G.R. n. 19-3112 del 04/04/2016 “Misure Sito Specifiche”;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016;

determina

di esprimere, per le motivazioni indicate in premessa giudizio positivo di Valutazione d’Incidenza rispetto, per i soli aspetti di competenza, alla applicabilità dei disposti del comma 6 dell’art. 2 della l.r. 45/1989 alla “Pista agrosilvopastorale Villanova Prà Partia d’Amount ” che interessa la ZSC IT 1110032 “Oasi del Prà Barant” nel Comune di Bobbio Pellice (TO), a

condizione che vengano rispettati, per quanto inerenti l'attività in oggetto, i disposti delle "Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte" (di cui alla D.G.R. 54-7409 del 7/04/2014 modificata con le D.G.R. 22-368 del 29/9/2014, D.G.R. 17-2814 del 18/01/2016 e D.G.R. 24-2976 del 29/2/2016) e delle "Misure Sito Specifiche" approvate con D.G.R. n. 19-3112 del 04/04/2016 e reperibili al sito <http://www.regione.piemonte.it/parchi/cms/rete-natura-2000/gestione-rete-natura-000.html> che si intendono qui integralmente richiamati e le seguenti prescrizioni:

1. l'area parcheggio A localizzata all'imbocco della Conca del Prà potrà essere confermata in quanto "già esistente", ma non potranno essere realizzate le nuove aree parcheggio proposte e denominate B, C e D, in conformità ai disposti del PPR approvato con D.C.R. 03/10/2017, n. 233-35836 attraverso l'inserimento nel *Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte II Prima Parte – Immobili e aree di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e 157 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – n. rif. Reg.: B041* (pag. 585), che prevede fra l'altro che : "non sono consentite nuove aree a parcheggio";
2. oltre agli aventi diritto ai sensi di legge, il numero dei mezzi motorizzati di cui verrà regolamentato l'accesso non potrà quindi superare la capienza massima di 40 posti relativi al parcheggio denominato A e la transitabilità del tracciato dovrà quindi attestarsi a tale area parcheggio;
3. dovrà proseguire la campagna di monitoraggio sulla popolazione di *Salamandra lanzai* nell'area attraversata dalla pista agro silvo pastorale Villanova-Prà e nella Conca del Prà. Tale monitoraggio dovrà essere affidato ad un esperto erpetologo e dovrà prevedere l'applicazione della metodologia Cattura-Marcatura-Ricattura (CMR) al fine di valutare il trend della popolazione nel tempo. Inoltre i dati raccolti dovranno essere usati per l'elaborazione di modelli per l'Analisi di Vitalità delle Popolazioni (PVA) e per l'idoneità ambientale. La relazione annuale del monitoraggio dovrà essere presentata alla Regione Piemonte, Settore Biodiversità ed Aree naturali e al Centro di referenza regionale "Erpetofauna" presso l'Ente di gestione delle Aree protette dell'Appennino piemontese;
4. dovrà essere realizzato un monitoraggio degli schiacciamenti di individui di *Salamandra lanzai* tramite l'esecuzione periodica di transetti di lunghezza predefinita lungo la pista forestale ed effettuati da personale di idonea preparazione erpetologica che dovrà provvedere alla compilazione di un registro relativo al rinvenimento di individui schiacciati. Tale monitoraggio potrà essere implementato con le segnalazioni provenienti dai fruitori della pista e i risultati dovranno essere annualmente confrontati con i dati relativi alla dinamica della popolazione, di cui al punto precedente;
5. si dovrà prevedere all'interno del Regolamento di fruizione della Pista agro silvo pastorale Villanova-Prà la possibilità di modifica del Regolamento stesso sulla base di risultati del monitoraggio sulla dinamica di popolazione della *Salamandra lanzai*;
6. dovrà essere prevista la messa in opera di almeno 3 cartelli, visibili in entrambi i sensi di marcia, recanti l'indicazione di procedere a bassa velocità per evitare l'uccisione di esemplari di *Salamandra lanzai* e di segnalare avvistamenti e/o schiacciamenti, con le modalità di comunicazione più opportune, al fine della raccolta dati di cui ai punti 3 e 4;
7. di stabilire che l'attività in oggetto sia condotta nel rispetto del parere pervenuto in data 09/05/2018 prot. n. 12874/A16.01 dal Settore Copianificazione Urbanistica Area Nord-Ovest (All.1), del parere pervenuto in data 16/05/2018 prot. n. 13639/A16.01 dal Settore Foreste (All.2), del parere pervenuto in data 24/04/2018 prot. n. 11788/A16.01 dal Settore Sviluppo della montagna e cooperazione transfrontaliera (All.3) e del parere pervenuto in data 27/07/2018 con prot. n. 20372/A16.01 dal Settore Foreste (All.4), citati in premessa e allegati alla presente a farne parte integrante;

8. la presente determinazione dirigenziale ha validità autorizzativa di 8 mesi, rinnovabili subordinatamente al positivo riscontro delle condizioni autorizzative e dei risultati dell'attività di monitoraggio dell'incidenza ecologica e dei fattori di pressione sugli habitat e sulle specie tutelate nel sito ZSC IT1110032 "Oasi del Prà Barant" individuato ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat", in considerazione della prossima emissione dei Decreti Ministeriali attuativi del D.lgs. 34/2018 citato in premessa, che incideranno sulla valenza della normativa forestale regionale vigente ed in particolare sul permanere nell'ordinamento giuridico regionale della possibilità di permettere il transito veicolare ordinario su piste agro-silvo pastorali giudicate idonee da parte delle amministrazioni comunali competenti.

Il presente provvedimento si riferisce unicamente agli aspetti di competenza della Valutazione di incidenza e non esime l'Amministrazione comunale beneficiaria della presente autorizzazione, in qualità di unico soggetto responsabile in materia di sicurezza, con particolare riferimento alla idoneità della pista in oggetto al traffico veicolare ordinario, nonché di valutazione di compatibilità con le normative regionali vigenti e i vincoli esistenti sul territorio, dall'acquisizione di eventuali pareri, nulla osta, autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati previsti dalla normativa vigente e necessari per lo svolgimento dell'attività in oggetto.

Contro il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente atto, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 40 del D.lgs 33/2013, sul sito istituzionale dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Vincenzo Maria Molinari

SIGLE
Funz. Est. VE